



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 2

In data 23/02/2019

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' IN VIGORE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **08:15** presso l' **AULA MAGNA** della Scuola Media, per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello:

1	GUZZO PAOLA	P	8	POLONI EMANUELA	P
2	VISENTIN GIORGIO	P	9	TONON MARCO	P
3	VENTURIN GESSICA	A	10	FANTUZ MAURO	P
4	ATTEMANDI PAOLO	P	11	PALU' GRAZIA	P
5	ZANETTE GRETA	P	12	SANTAMBROGIO DONATELLA	P
6	FAVARO LUCIO	P	13	BATTISTUZZI ERIC	P
7	LUCCON MARCO	P			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Gava dott.ssa Paola**

La Sig.ra **Guzzo dott.ssa Paola**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri **ZANETTE GRETA, LUCCON MARCO, BATTISTUZZI ERIC**.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera C.C. n. 2 del 23/02/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' IN VIGORE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Sono presenti alla seduta la dottoressa Da Re Barbara e la sig.ra Fornasier Maddalena, rispettivamente Responsabile e dipendente dell'Area 2 Economico Finanziaria del Comune di Godega di Sant'Urbano, e il dottor Tiberio Ravarotto, Revisore dei Conti del Comune di Godega di S.U.

Il Sindaco propone di discutere congiuntamente i punti dal n. 2 al n. 6 e di votarli singolarmente secondo l'odg e mette a votazione la proposta, che viene approvata con voti favorevoli ed unanimi n. 12 su Consiglieri presenti e votanti n. 12 su 13 Consiglieri assegnati.

Sentita l'illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto magnetico, agli atti, pubblicato congiuntamente alla delibera all'albo pretorio e comunque consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente",

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 il quale prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D.lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO del differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, disposto dal Ministero dell'Interno con Decreto del 25.01.2019 pubblicato nella G.U. 28 del 02.02.2019;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19.06.2014;

DATO ATTO che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, terreni ed aree edificabili, ad esclusione delle seguenti fattispecie:

- dall'anno 2016 dei **terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola** ovunque ubicati nonché terreni a immutabile destinazione agro- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015, art. 1 comma 13);

- dall'anno 2013 **delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (art. 1 comma 707, della L. 147/2013);
- **delle unità immobiliari assimilate ex lege all'abitazione principale** quali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge; l'unico immobile, posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze armate e di polizia; una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato;
- **dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dei **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**, c.d. beni merce, (art. 13 del comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, così sostituito dall'art. 2, c. 2, lettera a), legge n. 124 del 2013);
- degli immobili **censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, per la parte di rendita catastale riferita ai c.d. imbullonati** ossia: macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, immobili che pertanto nel corso del 2016 dovranno essere oggetto di variazione catastale ai sensi dell'art. 1, c.21-24, della L. 208/2015;
- esenzione dall' IMU per tutti i **fabbricati rurali ad uso strumentale** a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013;

DATO ATTO delle ulteriori novità normative introdotte negli anni:

- Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015, art. 1 comma 10, lettera b): la **riduzione, a decorrere dal 2016, del 50%** della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Agevolazione questa disciplinata a norma dell'art. 13, c. 3, lettera 0a), del D.L. 201/2011 introdotta dall'art. 10 della Legge 208/2015 ed estesa dal 2019, a norma dell'art. 1, comma 1092 della L. 145/2018, in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015, art. 1 commi 53 e 54: **riduzione del 25%** dell' IMU per gli **immobili a canone concordato**. *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento"*;
- Legge 145 del 30.12.2018 l'art. 1, comma 705, prevede che *" I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente"*.

DATO ATTO CHE:

- il comma 3 dell'art. 9 del DLgs n. 23 del 14.03.2011 prevede per l'IMU che " *I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*"
- il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede per l'IMU che " *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

CONSIDERATO che rimane è ancora in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 380 lettera f) della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

DATO ATTO che nonostante dal 2019 sia cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento delle aliquote, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018, si ritiene di confermare le aliquote e detrazioni già applicate nell'anno 2018 e di seguito riepilogate:

- aliquota ordinaria base 0,76%;
- aliquota 0,4%, per le abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze di categoria catastale cat. C/6, C/2 e C/7 con detrazione di € 200,00;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Palù e Battistuzzi) su consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 8 su 13 Consiglieri assegnati,

DELIBERA

1. di approvare e confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote e detrazioni IMU già applicate nel 2018 e di seguito riepilogate:
 - aliquota ordinaria base 0,76%;

- aliquota 0,4% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze di categorie catastali di cat. C/6, C/2 e C/7 con detrazione di € 200,00;
2. di demandare al Responsabile dell'Area Economico - finanziaria l'invio della presente deliberazione al Portale Federalismo Fiscale entro termine perentorio del 14 ottobre affinché la sua pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre, come previsto dal comma 13 bis del D.L. 201/2011;

Indi, stante l'urgenza di disporre in merito, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Palù e Battistuzzi) su consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 8 su 13 Consiglieri assegnati,

d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/04/2019 al 18/04/2019 - N. 230
Reg. Pubblicazioni.

Li, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decimo
giorno dopo la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta
